



TRIBUNALE DI TRANI

Oggetto: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale;

visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apportava modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che “...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche...”;

visto l'art. 1, comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: “...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...”;

visto l'art. 175-bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

vista la nota del Mag.Rif. del Tribunale di TRANI (dott. Ivan Barlafante) del 06.01.2025, il quale, in sintesi, evidenziava una serie di problematiche di natura tecnica legate agli *upgrade* dell'applicativo ministeriale APP 2.0 rilasciati soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024 nonché problematiche di natura organizzativa, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato suscettibile di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206; nonché quanto riportato dal Mag.rif. della Procura della Repubblica, che ha comunicato all'omologo di questo Tribunale di aver aperto le seguenti richieste di assistenza informatica non ancora risolte: RITM1721377 concernente la persistenza dal 31.12.2024 di un messaggio di errore all'avvio dell'applicativo e RITM1714429 concernente l'inaccessibilità della sezione Fascicoli in evidenza;



considerato che, il cd. “titolario” degli atti veniva integrato in data 31.12.2024, con preclusione, in concreto, di ogni attività di sperimentazione;

rilevato che, proprio in ragione dei recentissimi interventi modificativi, con nota DGSIA comunicata in data 24.12.2024, sono stati organizzati “webinar informativi” a livello nazionale in data successiva rispetto a quella del 01 gennaio 2025 e, precisamente il 16 e 17 gennaio p.v.;

considerato che, come in precedenti analoghe iniziative formative, gli argomenti di tali incontri (redazione provvedimenti di separazione e riunione, inserimento omissis negli atti, carica atto da firmare, carica documenti e atti delle parti o degli ausiliari, annota provvedimento/documento, redazione sentenza, fascicolo con sentenza da motivare) risultano di notevole importanza nella risoluzione di quotidiane questioni processuali e, comunque non esauriscono la necessaria formazione e approfondimento, demandando al singolo utente il compito di consultare i vademecum e i manuali contenenti le istruzioni per l’utilizzo dell’applicativo, con oggettive ricadute sul corretto e normale funzionamento dell’attività giudiziaria;

considerato che sebbene, con nota prot. n. 1/25 del 02.01.2025 – successiva alla data di entrata a regime dell’applicativo APP2.0 secondo le modalità di cui al D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206 – siano state emanate disposizioni volte a disciplinare la “transizione al nuovo regime”, è mancata una fase di sperimentazione riferita a tutte ed a ciascuna delle funzioni giudiziarie in rassegna, utile a sviluppare un’affidabile pratica operativa con modalità non esclusivamente telematica;

sentiti il Presidente della Sezione Unica Penale del Tribunale di TRANI, il Mag.Rif. del settore penale del Tribunale di TRANI, il Procuratore della Repubblica e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani;

OSSERVA

considerato che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l’udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

considerato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell’udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull’attività processuale e sul lavoro dei Magistrati e del Personale Amministrativo: allo stato, si tratta di profili problematici non preventivabili, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l’applicativo APP 2.0. veniva aggiornato (mediante l’implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

ritenuto che, in base a tali riscontri autorevoli e convergenti, risulta, allo stato, l’inadeguatezza della strumentazione e della preparazione necessarie per espletare il servizio giudiziario alla stregua del criterio dell’obbligatorietà del deposito telematico nei termini sopra specificati;

considerato che tale valutazione negativa si accredita anche in base al rilievo che la modalità gestionale novellata, cioè la telematizzazione, dovrebbe essere concretamente disponibile in modo omogeneo e continuativo per tutti gli operatori destinatari dell’obbligo di utilizzarla;



ritenuto doveroso scongiurare iniziative da parte del personale giudiziario e amministrativo tra loro diverse e non coordinate, nonché la proliferazione di situazioni disfunzionali aventi un riflesso potenzialmente pregiudizievole sulla validità di atti e adempimenti processuali; per di più, nella materia penale, che presidia bisogni, diritti e interessi primari delle parti processuali e della collettività;

ritenuto che, pertanto, deve essere privilegiata la temporanea adozione di misure conservative finalizzate a garantire la validità degli atti processuali;

ritenute pienamente condivisibili le osservazioni articolate dal Mag.Rif del Tribunale di TRANI in ordine alle criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP 2.0, ritenendo prudente mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, al fine di garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, nonché di consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

ritenuto che la situazione descritta sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 175 bis, 4° comma, c.p.p. (malfunzionamento dei sistemi informatici), concernente i casi di "malfunzionamento del sistema non certificato dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia", bensì "accertato e attestato dal Dirigente dell'Ufficio giudiziario e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati", in quanto tale norma, configurando prudenzialmente un metodo sussidiario nei casi di malfunzionamento degli strumenti elettronici mediante i quali si attua il processo penale telematico, legittima l'adozione del presente provvedimento organizzativo;

ritenuto che l'efficacia di questo provvedimento organizzativo può essere contenuta entro il primo trimestre dell'anno 2025, in conformità all'estensione sino al 31.3.2025 della meno durevole delle disposizioni dell'art. 3 d.m. n. 206/24 contenenti "termini di transizione al nuovo regime";

ritenuto opportuno, allo stato, riservarsi la possibilità di convocare, in tempi brevi, una riunione della Sezione Unica Penale, aperta alla partecipazione dei Direttori Amministrativi, del Magrif penale del Tribunale nonché del Magistrato Referente per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, al fine di adottare una strategia organizzativa comune per adeguare l'organizzazione del settore penale agli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale;

P.Q.M.

Dispone la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di 3 condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale fino alla data del 31 marzo 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

Chiede al Mag.Rif. del Tribunale di Trani di relazionare, con cadenza mensile, in ordine agli sviluppi dell'applicativo in oggetto;

Si pubblichi sul sito del Tribunale di TRANI.



Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TRANI, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, al Presidente della Sezione Unica Penale Dib. e GIP/GUP, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di TRANI, nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Trani, 7 gennaio 2025



Il Presidente del Tribunale

Salvatore Casiello

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Salvatore Casiello", written over the printed name.